

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 4808

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**VILLA, DE MEO, FORNALE, BUFFONE, de STASIO, FRACASSI,
NAPOLITANO FRANCESCO**

Presentata il 24 gennaio 1968

Norme transitorie per il collocamento a riposo degli ufficiali del ruolo servizi dell'Aeronautica militare

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge 12 novembre 1955, n. 1137, sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, oltre a tendere a due scopi fondamentali, quali quelli di assicurare un'efficace selezione dei quadri e garantire agli ufficiali ragionevoli possibilità di progredire nella carriera, ebbe di mira un'altra essenziale finalità, e precisamente la eliminazione di gravi oscillazioni nel ritmo della carriera e le spequazioni tra gruppi e gruppi di ufficiali, verificatesi nel passato. Il rimedio più idoneo sembrava potersi raggiungere, al limite, con le promozioni nella posizione di « a disposizione ».

Tuttavia, nel corso degli anni successivi, tale aumento legislativo ha dovuto subire numerose modifiche, essendosi in molteplici casi dimostrato insufficiente a sanare particolari situazioni di disagio delle categorie interessate.

Nel quadro degli ultimi emendamenti figura la legge 4 dicembre 1966, n. 1066, che ha normalizzato la progressione di carriera di vari ruoli dell'Aeronautica militare: piloti, commissari, amministrazione e medici, trascurando, però, la ancor più disagiata situazione degli ufficiali del ruolo servizi, molti dei quali, nel grado di tenente colonnello, vedono scoccare il termine per il collocamento a riposo,

senza la possibilità di poter essere valutati una sola volta per l'avanzamento e, quindi, senza poter contare neppure sulla promozione « a disposizione », promozione appositamente creata per garantire agli ufficiali una dignitosa carriera e pensione, in analogia con quanto si è fatto in favore del personale civile di ruolo dello Stato, avvantaggiato da più estesi limiti di età e da più dinamici ritmi di carriera.

I tenenti colonnelli del ruolo servizi della Aeronautica militare che verranno colpiti in tale grado dal limite di età negli anni 1968 e 1969, perché nati rispettivamente nel 1909 e 1910, sono tutti ottimi ufficiali, ex combattenti, distintisi anche nella guerra di liberazione e tra essi molti sono anche decorati al valor militare.

I ritardi della loro carriera sono stati più sensibili di quelli verificatisi in altri ruoli per un complesso di motivi certamente non dovuti a loro demerito e cioè: massicci reclutamenti avvenuti tra il periodo prebellico e l'inizio del periodo bellico; trasferimenti nel ruolo servizi di ufficiali aventi le più diverse provenienze (piloti, specialisti, amministrazione); reintegrazioni nel servizio permanente, con ricostruzioni di carriera, di ufficiali già colpiti dalla legge sullo sfollamento; notevoli scavalcamenti nei ruoli per l'ef-

fetto retroattivo di promozioni od avanzamenti per merito di guerra avvenute in ritardo; sproporzione tra il numero dei tenenti colonnelli presenti in ruolo (200) ed il numero di quelli annualmente ammessi a valutazione (18 o 20).

Da ciò si evidenzia perché gli attuali tenenti colonnelli del ruolo servizi più anziani in età sono stati costretti ad una prolungata permanenza nei vari gradi (13 anni nel grado di capitano, 5 e più anni in quello di maggiore); hanno dovuto subire frequenti retrocessioni dal loro posto già occupato in ruolo e non possono essere presi in valutazione per l'avanzamento.

Si verrà, quindi, a verificare che mentre tali ufficiali, raggiunti dai limiti di età nel 1968 e nel 1969, dovranno passare « in ausiliaria » senza neanche il beneficio del trattamento economico del grado superiore, pur avendo titoli completi per la promozione, pari grado, anche se in possesso di minori titoli, grazie alla loro più giovane età, potranno agevolmente percorrere la normale carriera.

Infatti, per soddisfare le esigenze del ruolo e le legittime aspettative degli ufficiali, trovati allo studio dei competenti Organi amministrativi un progetto di legge sul « Rior-

dinamento del ruolo servizi dell'Aeronautica militare », ma è chiaro che tale provvedimento, per la sua vasta portata, non potrà essere posto in essere nello scorcio della presente legislatura.

Ne viene, pertanto, la necessità di avanzare la presente proposta a carattere transitorio, atta a sanare nei riguardi di ufficiali altamente qualificati una situazione non equa, non rispondente allo spirito stesso della legge sull'avanzamento e che crea un senso di amarezza ed un ingiusto danno a chi ne è colpito.

La presente proposta non mira a creare situazioni di favore; non può suscitare rivendicazioni di sorta, data l'eccezionalità della situazione degli ufficiali ai quali tale proposta si riferisce; non arreca danno ai tenenti colonnelli più anziani in ruolo e più giovani in età, perché la prevista promozione « a disposizione », decorrente un giorno prima del raggiungimento dei limiti di età, degli ufficiali interessati, esclude il vantaggio dello scatto dei limiti di età connessi al nuovo grado; non comporta alcun aumento di oneri finanziari.

Per tutto quanto sopra invito gli onorevoli colleghi a voler dare il loro voto favorevole.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

I tenenti colonnelli dell'Arma aeronautica ruolo servizi che, avendo tre o più anni di anzianità nel grado, siano raggiunti dai limiti di età per la cessazione dal servizio permanente effettivo, qualora non valutati, possono a domanda, negli anni 1968 e 1969 essere collocati nella posizione di « a disposizione », a decorrere dal 1° gennaio dell'anno in cui sono raggiunti dai limiti di età, previo giudizio favorevole della Commissione superiore di avanzamento. Tale collocamento « a disposizione » ha la precedenza su quello da disporsi ai sensi dell'articolo 48 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, quale risulta sostituito dall'articolo 2 della legge 20 ottobre 1960, n. 1189.

ART. 2.

Gli ufficiali collocati « a disposizione » ai sensi del precedente articolo 1, qualora non possono conseguire la promozione al grado superiore per l'esistenza nel servizio permanente di pari grado più anziani, sono valutati e, se dichiarati idonei, sono promossi con decorrenza dal giorno precedente a quello del raggiungimento dei limiti di età per la cessazione dal servizio permanente e conseguentemente collocati, con il nuovo grado, in ausiliaria con i limiti di età del grado con il quale sono stati collocati nella posizione di « a disposizione ».

ART. 3.

Alla copertura dell'onere finanziario derivante dalla presente legge, calcolato per il corrente esercizio in lire 580.000, verrà provveduto con lo stanziamento iscritto al capitolo n. 1021 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno finanziario 1968.